

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29-07-20

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione, seduta, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MENECHINI CRISTINA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risultano presenti:

MENECHINI CRISTINA	P	COMPARIN GIORGIO	P
MATTIELLI SIMONE	P	SARTORI ALESSANDRO	P
NASSI WILMA	P	OCCHINO TIZIANA	P
PARISE FABIO	A	DALLA RIVA FRANCESCO	P
LONGIN CLAUDIO	A	COMPARIN CLAUDIO	P
COSTABEBER EDOARDO	P	BUSATO GIOVANNI	P
BUSATO GELINDO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI - TARI ANNO 2020

Assiste alla seduta la Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e politiche tributarie.

Relaziona l'Assessore al Bilancio e politiche tariffarie illustrando i contenuti del presente provvedimento, come riportato allegato al presente verbale **sub. b)**

Udita la relazione che precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazione ha istituito a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dai seguenti tributi: Imposta Municipale Propria – IMU, Tassa sui Rifiuti – TARI Tassa per i Servizi Indivisibili – TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abrogato con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale - IUC di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTI i commi da 641 a 668 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 relativi alle disposizioni normative per l'applicazione della TARI;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 approvata in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2020 ;

PRESO ATTO CHE:

- il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- che la tassa TARI, ai sensi del comma 654 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali devono essere analiticamente individuati nel piano finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- con la deliberazione N.443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- ARERA con la deliberazione citata n.443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- tale nuovo metodo tariffario MTR è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'art.5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n.158/1999, ossia il metodo normalizzato(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio specifico realizzato sul territorio;

- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTE:

- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"*;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*;

CONSIDERATO che:

- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- è opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di ARERA n.158/2020, volti a ridurre il carico tariffario che sarà correlato agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;
- le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, concesse su richiesta che comprovi la chiusura dell'attività e calcolate come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;

PRECISATO che il minor introito derivante dalle agevolazioni in questione, trattandosi di "riduzioni atipiche", ex comma 660, L. 147/2013, dovrà essere coperto da risorse generali di bilancio del Comune, la cui quantificazione sarà effettuata con successivo provvedimento;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", il quale prevede, tra l'altro :

- Comma 5." I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

PREMESSO che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 29-07-2020 pag. 3 COMUNE DI ARSIERO

- Con contratto sottoscritto in data 03/05/2013 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Arsiero è stato affidato in house alla partecipata Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio;
- Con nota registrata al protocollo n. 4500 del 06.05.2020 Il gestore del servizio Alto Vicentino Ambiente s.r.l., ha proposto a tutti i comuni soci di deliberare il mantenimento delle tariffe TARI già approvate per il 2019 nelle more dell'approvazione del nuovo PEF 2020 secondo il nuovo MTR;

PRESO ATTO dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dal soggetto gestore per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 31.12.2018 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019", che si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 sopra citato, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019, riportate suddivise in utenze domestiche e non domestiche nell'allegato **sub.a)** del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente” .;

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2019;

SENTITO il Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

CON voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 0 essendo i presenti e i votanti n. 11, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.L. n.18/2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come da prospetto **allegato sub. a)**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020 in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 4) **di dichiarare la presente**, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 0 contrari n. 0 essendo i presenti e i votanti n. 11.

ALEGATO B) - TARIFFE 2019

Tariffe per Utenze Domestiche									
Tipologia	Categoria	Numero Componenti Nucleo Familiare	Sup.	Utenze	Ka	Kb	Quota Fissa	Quota Variabile	
DOMESTICA 51 / Abitazione		1	54.305,00	437	0,80	0,80	0,6443 € / mq	36,6274 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		2	53.939,00	361	0,94	1,60	0,7571 € / mq	73,2548 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		3	37.112,00	254	1,05	2,17	0,8457 € / mq	99,3518 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		4	29.509,00	197	1,14	2,80	0,9182 € / mq	128,1958 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		5	5.108,00	34	1,23	3,20	0,9907 € / mq	146,5095 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		6	3.283,00	26	1,30	3,58	1,0471 € / mq	163,9075 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		1	1.165,00	51	0,80		0,6443 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		2	1.950,00	47	0,94		0,7571 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		3	815,00	29	1,05		0,8457 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		4	764,00	23	1,14		0,9182 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		5	379,00	9	1,23		0,9907 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		6	73,00	2	1,30		1,0471 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di Non Residenti o di Persone Giuridiche		2	27.748,00	251	0,94	1,60	0,7571 € / mq	73,2548 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di Non Residenti o di Persone Giuridiche		4	94,00	1	1,14	2,80	0,9182 € / mq	128,1958 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di Non Residenti o di Persone Giuridiche		6	231,00	2	1,30	3,58	1,0471 € / mq	163,9075 €	
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Non Residenti o di Persone Giuridiche		2	338,00	10	0,94		0,7571 € / mq	0,0000 €	
DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti		2	12.367,00	113	0,94	1,60	0,7571 € / mq	73,2548 €	
DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti		2	81,00	3	0,94		0,7571 € / mq	0,0000 €	

ALLEGATO B) - TARIFFE 2018

Tariffe per Utenze Non Domestiche

Tipologia	Categoria	Sup.	Utenze	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile	Totale
NON DOMESTICA	1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto	292,00	3	0,54	4,39	0,5740 €/mq	0,4144 €/mq	0,9884 €/mq
NON DOMESTICA	2 / Cinematografi e teatri	516,00	1	0,37	3,00	0,3880 €/mq	0,2832 €/mq	0,6712 €/mq
NON DOMESTICA	3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1.401,00	5	0,56	4,55	0,5953 €/mq	0,4295 €/mq	1,0248 €/mq
NON DOMESTICA	4 / Campaggi distributori carburanti impianti sportivi	387,00	1	0,82	6,73	0,8717 €/mq	0,6352 €/mq	1,5069 €/mq
NON DOMESTICA	6 / Esposizioni autosaloni	745,00	2	0,43	3,52	0,4571 €/mq	0,3323 €/mq	0,7894 €/mq
NON DOMESTICA	7 / Alberghi con ristorante	4.851,00	5	1,42	11,65	1,5095 €/mq	1,0996 €/mq	2,6092 €/mq
NON DOMESTICA	9 / Case di cura e riposo	4.120,00	1	1,13	9,21	1,2012 €/mq	0,8693 €/mq	2,0706 €/mq
NON DOMESTICA	11 / Uffici agenzie studi professionali	3.592,00	48	1,30	10,61	1,3820 €/mq	1,0015 €/mq	2,3834 €/mq
NON DOMESTICA	12 / Banche ed istituti di credito	1.272,00	5	0,58	4,77	0,6166 €/mq	0,4502 €/mq	1,0668 €/mq
NON DOMESTICA	13 / Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria	2.390,00	14	1,20	9,85	1,2756 €/mq	0,9297 €/mq	2,2054 €/mq
NON DOMESTICA	14 / Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	415,00	5	1,45	11,93	1,5414 €/mq	1,1261 €/mq	2,6675 €/mq
NON DOMESTICA	15 / Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti	150,00	1	0,72	5,86	0,7654 €/mq	0,5531 €/mq	1,3185 €/mq
NON DOMESTICA	17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista, lavanderie	382,00	7	1,29	10,53	1,3713 €/mq	0,9939 €/mq	2,3653 €/mq
NON DOMESTICA	18 / Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	88,00	3	0,92	7,62	0,9780 €/mq	0,7193 €/mq	1,6972 €/mq
NON DOMESTICA	19 / Carrozeria autofficina eletrauto	116,00	2	1,25	10,25	1,3288 €/mq	0,9675 €/mq	2,2963 €/mq
NON DOMESTICA	20 / Attività industriali con capannoni di produzione	7.507,00	12	0,65	5,33	0,6910 €/mq	0,5031 €/mq	1,1941 €/mq
NON DOMESTICA	21 / Attività artigianali di produzione beni specifici	1.382,00	17	0,82	6,70	0,8717 €/mq	0,6324 €/mq	1,5041 €/mq
NON DOMESTICA	22 / Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	703,00	5	7,60	62,32	8,0791 €/mq	5,8824 €/mq	13,9615 €/mq
NON DOMESTICA	24 / Bar caffè pasticceria	1.072,00	9	5,13	41,99	5,4534 €/mq	3,9634 €/mq	9,4168 €/mq
NON DOMESTICA	25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi	2.980,00	13	2,39	19,61	2,5407 €/mq	1,8510 €/mq	4,3917 €/mq
NON DOMESTICA	26 / Plurilicenze alimentari e/o miste	80,00	1	2,07	17,00	2,2005 €/mq	1,6046 €/mq	3,8051 €/mq
NON DOMESTICA	27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	256,00	5	9,23	75,66	9,8119 €/mq	7,1415 €/mq	16,9534 €/mq

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to MENEGHINI CRISTINA

IL SEGRETARIO
F.to FOTI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg.Pubb.n. 03-09-2020

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Informatico del Comune www.comune.arsiero.vi.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 18-08-2020

Il Messo Comunale
F.to Cornolo' Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Cornolo' Silvia